



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Oggetto: SOCIETÀ ECO WASTE S.R.L. – P. IVA: 06332640827 - AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 208 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI SOTTOPRODOTTI ORGANICI CON RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS ATTRAVERSO PROCESSI DI DIGESTIONE ANAEROBICA E COGENERAZIONE DA SORGERE NEL COMUNE DI CUSTONACI (TP), LOTTO N. 5 DEL PIANO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DELL'AREA INDUSTRIALE (ZONA INDUSTRIALE D2) DI CONTRADA "CORVO - PIGNATELLO - PIANO ALASTRE", FOGLIO DI MAPPA N. 45, PARTICELLE 122-124-126-128-133.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTO il D.D.G. 1104/DAR del 22/07/2015 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l'incarico di Dirigente del Servizio 7-Autorizzazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il DLgs. n.217 del 29 aprile 2006 – Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti;
- VISTO il D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 recante "*Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRJ)*" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*";
- VISTO il D.P.R. 59/2013 in materia di A.U.A.;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti ;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;

- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010 n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”* ed il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO il *“Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”* approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza relativa al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”* del 11 luglio 2012;
- VISTA l’Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/99 dell’Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del responsabile tecnico;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che *“l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”*;
- VISTA la circolare prot.n.12020 del 23/03/2009 *–“Criteri di formazione delle tariffe”* dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque *–Osservatorio rifiuti*;
- VISTA l’istanza del 04/11/2014, acquisita agli atti di questo Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti in data 04/11/2014 al n. 43470, con la quale la Società ECO WASTE S.r.l. con sede legale in Via Marchese Ugo,74 - Palermo, chiede l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per la realizzazione e la gestione di un impianto di compostaggio di sottoprodotti organici con recupero energetico del biogas attraverso processi di digestione anaerobica e cogenerazione, da sorgere nel Comune di Custonaci (TP), lotto n. 5 del Piano degli Insediamenti Produttivi dell’Area Industriale (Zona Industriale D2) di Contrada *“Corvo - Pignatello - Piano Alastre”*, foglio di mappa n. 45, particelle 122-124-126-128-133, per svolgere le operazioni R1,R3,R13,D1 di cui agli allegati B e C al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO

il progetto, trasmesso contestualmente all'istanza e le successive integrazioni, costituito dai seguenti elaborati:

1. RT 01 - relazione tecnica;
2. RT 02 - documentazione fotografica stato di fatto
3. RT 03 - piano di gestione del processo produttivo
4. RT 04 - relazione tecnica tecnologie di compostaggio
5. RT 05 - relazione tecnica trattamento di depurazione dei reflui dell'impianto di compostaggio
6. RT 06 - relazione tecnica emissioni in atmosfera
7. RT 07 - relazione tecnica sulle emissioni acustiche generate dall'esercizio dell'impianto
8. RT 08 - relazione tecnica previsionale sulla sicurezza ed igiene sul lavoro
9. RT 09 - relazione paesaggistica
10. RT VF 1 - relazione tecnica ai fini del rilascio del parere di conformità antincendio
11. RT VF 2 - relazione tecnica valutazione preliminare rischio esplosione
12. relazione geologica e idrogeologica
13. relazione sismica
14. relazione screening incidenza ambientale
15. Tav. 1 - inquadramento territoriale e vincoli
16. Tav. 3 - profilo piano altimetrico stato di fatto ante operam
17. Tav. 4 - profilo piano altimetrico stato di fatto post operam
18. Tav. 5 - layout
19. Tav. 6 - pianta - prospetti - sezione - particolari
20. Tav. 7 - biocelle
21. Tav. 8 - box, prefabbricati e trattamento biogas
22. Tav. 9 - aree e volumi di stoccaggio
23. Tav.10 - movimentazione materiali
24. Tav.11 - rete raccolta percolati
25. Tav.12 - rete raccolta acque meteoriche
26. Tav.13 - rete distribuzione idrica
27. Tav.14 - pianta e sezione impianto di depurazione - schema di flusso impianto di depurazione
28. VF 1 - posizionamento impianto
29. VF 2 - ubicazione impianto
30. VF 3 - planimetria antincendio
31. VF 4 - schema linee biogas
32. VF 5 - zone ATEX
33. RT 12 - piano economico e finanziario e cronoprogramma
34. RT 05b - relazione tecnica trattamento di depurazione dei reflui dell'impianto di compostaggio
35. rev 01 - relazione geologica e idrogeologica
36. Tav.11 - rev 01 - rete raccolta percolati
37. Tav.12 - rev 01 - rete raccolta acque meteoriche
38. RT 10 - relazione tecnica integrativa
39. RT 13 - relazione tecnica sistemazione esterna
40. Tav.5 - rev 01 layout
41. Tav.12 - rev.2 - rete raccolta acque meteoriche
42. Tav.17 - sistemazione esterna
43. VF 4 - rev 03 - schema linee biogas
44. dichiarazione del Geologo su assenza falda sotterranea

CONSIDERATO

che l'impianto in progetto sarà realizzato in un'area estesa complessivamente 12.071 mq. individuata catastalmente in C.da "Corvo - Pignatello - Piano Alastre", foglio di mappa n. 45, particelle 122-124-126-128-133, nel Comune di Custonaci (TP), lotto n. 5 del Piano degli Insediamenti Produttivi dell'Area Industriale (Zona Industriale D2). Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio con trattamento anaerobico ed

aerobico di sottoprodotti organici, compresa la frazione organica di rifiuti solidi urbani, con produzione di ammendante compostato e recupero energetico del biogas attraverso processi di digestione anaerobica e cogenerazione. A tal fine è prevista la realizzazione di un capannone avente superficie di circa 1.250,00 mq, installazione di un box monoblocco prefabbricato con struttura in profilati e tubolari in acciaio zincato di circa mq. 19,00, n.4 biocelle anaerobiche e n.2 biocelle aerobiche, piazzale in battuto di cemento per il transito dei mezzi in ingresso all'impianto e con un'area impermeabilizzata destinata al deposito del compost maturo in cumuli coperti. In adiacenza all'ingresso è prevista la realizzazione di un locale uffici, un locale servizi e spogliatoi e una pesa a ponte modulare. Saranno installati un biofiltro per il trattamento delle aree esauste, due cogeneratori da 99,0 kWe per la valorizzazione energetica del biogas prodotto, un gasometro per lo stoccaggio del biogas, una torcia per la combustione di emergenza del biogas, impianto di trattamento acque di prima pioggia e depuratori dei reflui, impianto antincendio servito da motopompa e due cabine elettriche;

- VISTA la dichiarazione prot. n. 003_2014 del 07/11/2014, acquisita al protocollo di questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 07/11/2014 al n. 44379, rilasciata dal Legale Rappresentante della Società il quale rappresenta che avendo l'impianto di valorizzazione energetica del biogas, prodotto dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti organici trattati nell'impianto di compostaggio, una potenza massima di 200 KW elettrici e di 548 KW termici, ai sensi del Dlgs 28/2011 l'autorizzazione di tale impianto per la produzione di energia è sottoposta a Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) di competenza del Comune di Custonaci (TP);
- VISTA la nota prot. n. 6319 del 6 maggio 2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 11 maggio 2015 al n. 20812, con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani invita la Società ECO WASTE S.r.l. a presentare, relativamente al progetto di che trattasi, documentazione tecnica integrativa, ai fini del rilascio del parere di competenza;
- VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi presso i locali del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 12 maggio 2015, dal quale risulta che:
- con nota prot. n.1022 del 06/05/2015 la ASP Trapani Servizio Igiene e Sanità Pubblica esprime ,per quanto di competenza, parere favorevole;
 - con nota prot. 27944 del 11/05/2015 ARPA S.T. di Trapani comunica di non potere partecipare alla conferenza, ma che è in corso la verifica della completezza della documentazione presentata con particolare riferimento al P.M.C. Si riserva quindi di produrre il parere di competenza quanto prima;
 - in ordine a quanto riportato da ARPA S.T. di Trapani sul Piano di Monitoraggio e Controllo, i progettisti rappresentano che lo stesso è in corso di validazione e, una volta validato, provvederanno a trasmetterlo a tutti gli enti invitati in conferenza quale elaborato progettuale;
 - il rappresentante dell'IRSAP di Trapani rappresenta che l'Ente non deve esprimere alcun parere in quanto il progetto in argomento non ricade in area ASI né è prospiciente a strade di proprietà ex ASI in liquidazione né tantomeno l'ASI ha realizzato o gestisce impianti di fognatura nell'area in questione. Pertanto ove non sussistano ulteriori motivi giuridici e/o normativi ritiene di non dovere esprimere alcun parere;
 - il progettista rappresenta che non verrà realizzato l'accumulatore pressostatico all'esterno del capannone e il biogas verrà inviato direttamente ai cogeneratori, pertanto si riserva di produrre apposito elaborato grafico;
 - il rappresentante del Comune di Custonaci (TP) in linea di massima approva il progetto chiedendo integrazioni in merito alle quotazioni e resta vincolato ai pareri degli altri enti.



In merito allo scarico dichiara che in attesa della messa in funzione dell'impianto di depurazione, lo scarico dei reflui civili o assimilati avverrà in fossa imhoff e successiva subirrigazione. Attualmente esiste la rete fognante dell'area industriale che tuttavia non può scaricare in pubblica fognatura perché manca il collettore di collegamento con l'impianto di sollevamento della c.da "Santa Lucia". Il Comune esprime comunque parere favorevole fermo restando le eventuali prescrizioni che gli altri Enti riterranno dovere esprimere;

- il rappresentante della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, fermo restando quanto dettato dalle norme di attuazione del piano degli insediamenti produttivi autorizzati dalla SS.BB.CC. con parere n. 1530 del 14/04/2006, esprime parere favorevole a condizione che tutti i manufatti vengano adeguati e realizzati in conformità alle sopracitate norme, che venga presentato il progetto esecutivo che preveda nel dettaglio l'impianto di illuminazione, delle eventuali insegne e dell'impianto a verde così come già prescritto nelle norme sopraindicate. Inoltre il progetto di sistemazione a verde dovrà tenere conto della piantumazione di alberi d'alto fusto, comprese nelle norme di attuazione del piano paesistico Ambito 1 al fine di schermare tutti gli impianti prospicienti la strada;

- il rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani rappresenta che con nota prot. 7459 del 11/05/2015, che si acquisisce in copia, il comando ha espresso parere favorevole per l'impianto nella attuale configurazione. Alla luce di quanto dichiarato dal progettista, conferma il parere già reso nella considerazione che non c'è un aggravio del rischio ai fini della prevenzione incendi e chiede una planimetria e una relazione di accompagnamento che tenga conto della modifica apportata;

- il rappresentante dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani esprime parere favorevole dal punto di vista idrogeologico, tenuto conto che non ci sono rilevanti movimenti di terra e che dal punto di vista idrologico le variazioni saranno trascurabili;

il rappresentante dell'ARTA - Dip.to Ambiente - Servizio 7 - Pareri Ambientali chiede chiarimenti a partire dalle acque meteoriche, per le quali si condivide il sistema di depurazione delle acque di prima pioggia, mentre non si individua lo scarico delle acque di seconda pioggia. Il progettista chiarisce anche che l'impluvio di cui si parla nella relazione è un refuso di stampa e che le acque di seconda pioggia verranno convogliate nella rete di raccolta acque piovane dell'area industriale. In riferimento agli scarichi civili, avendo appurato, in conferenza, che non c'è la fognatura, condivide il sistema di smaltimento tramite fossa imhoff e rete di subirrigazione. Nella relazione idrogeologica il geologo dovrà indicare il livello della falda nell'area in cui è prevista la rete di subirrigazione. Le acque dei tetti dalla descrizione del tecnico vengono stoccate in una vasca di stoccaggio acque meteoriche: dovrà essere chiarito che scarico ha l'eventuale surplus.

In merito al sistema di depurazione dei reflui provenienti dall'area di lavaggio ruote si chiede alla Ditta di chiarire meglio il sistema di stoccaggio del relativo refluo depurato e che la richiesta di riutilizzo dovrà avvenire a norma del Dlgs 185/2003 con procedimento a parte. Dalla documentazione presentata non esistono scarichi di tipo industriale. Si riserva pertanto di esprimere parere una volta acquisite le informazioni richieste con le superiori notazioni ;

- il rappresentante della Provincia Regionale di Trapani denominata Libero Consorzio Comunale esprime parere favorevole per l'aspetto gestione rifiuti, a condizione che vengano rispettate le eventuali prescrizioni che verranno emesse anche successivamente dagli altri Enti oggi assenti o che non si sono potuti esprimere, in particolare dell'ARPA S. T. di Trapani e dell'ARTA - Dip.to Ambiente - Servizio 2 - Tutela dall'Inquinamento Atmosferico;

- il rappresentante dell'ASP Trapani - S.pre.S.A.L. esprime, per quanto di competenza, parere favorevole;

- VISTA la nota prot. n. 23292 del 26 maggio 2015 con la quale questo Ufficio notifica il verbale della conferenza dei servizi, invitando gli Enti che non avessero già provveduto, ad esprimere il parere di competenza, anche in relazione ai tempi previsti per l'espressione del parere ai sensi dell'art.18 della L.R. n.9/2010;
- VISTA la nota prot. 010_2015 del 05/06/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 10/06/2015 al n. 25586, con la quale la Società ECO WASTE S.r.l. trasmette le integrazioni richieste in sede di conferenza dei servizi del 12/05/2015;
- VISTA la nota prot. 26937 del 09/06/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 25870 del 09/06/2015, con la quale il Servizio 2 "Tutela dall'inquinamento atmosferico" dell'ARTA - Dip.to Ambiente - trasmette parere favorevole, per gli aspetti di competenza, dettando limiti e prescrizioni;
- VISTA la nota prot. 57501 del 02/10/2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 42033 del 06/10/2015, con la quale ARPA Struttura Territoriale di Trapani detta prescrizioni e rappresenta che il PMC, nella sua versione definitiva, approvata dall'ARPA S.T. di Trapani, dovrà essere trasmesso all'Autorità competente ed agli organi deputati al controllo;
- VISTA la nota prot. n. 42353 del 7 ottobre 2015, con la quale questo ufficio Servizio 7 - D.R.A.R. comunica che, ritenendo improcrastinabile il rilascio del provvedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., in assenza di riscontro entro venti giorni dal ricevimento della succitata nota da parte degli Enti che non si sono ancora espressi, intenderà resi detti pareri in senso favorevole;
- VISTA la nota prot. n. 7495 del 9 ottobre 2015, assunta al protocollo di questo Dipartimento al n.46364 del 02/11/2015 con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani autorizza l'esecuzione delle opere in progetto ai sensi dell'art.146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in quanto compatibile rispetto ai valori paesaggistici con l'obbligo, alla Ditta, di trasmettere copia del titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento e di comunicare l'inizio e la fine dei lavori, allegando una dichiarazione del D.L. attestante la conformità delle opere al progetto autorizzato;
- VISTO il mancato riscontro da parte di alcuni Enti che, ancorchè invitati in conferenza dei servizi, non si sono espressi per quanto di competenza;
- CONSIDERATO che l'impianto in argomento non rientra nella fattispecie di cui all'allegato IV, lettera z.b), parte seconda, del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. e pertanto non è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità;
- VISTI i certificati attestanti i requisiti soggettivi dei titolari di cariche o qualifiche della Ditta;
- RITENUTO di non potere concedere l'autorizzazione per l'operazione D1, in quanto non attinente alla tipologia dell'impianto in argomento;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, effettuato il 25 novembre 2015;
- VISTI i titoli di proprietà dell'area:
 contratto di compravendita rep. n. 2716 del 28 ottobre 2014, stipulato dal Segretario Generale reggente a scavalco del Comune di Custonaci (TP), nella qualità di ufficiale rogante autorizzato, ex art. 97, comma 4°, lett. C, del T.U.EE.LL, così come sostituito dall'art. 10, comma 2 quater, della legge 114/2014, al rogito dei contratti in forma pubblico-amministrativa nei casi in cui l'Ente è parte, tra il Comune di Custonaci (TP) rappresentato dal responsabile del Servizio Tecnico, nel cui nome ed interesse agisce,

giusta determinazione sindacale n. 22 del 15/10/2015 di conferimento incarico ed autorizzato al rogito, proprietario del lotto n. 5 del Piano degli Insediamenti Produttivi dell'Area Industriale (Zona Industriale D2) di C.da "Corvo - Pignatello - Piano Alastre", foglio di mappa n. 45, particelle 122-124-126-128-133 e dall'altra parte il legale rappresentante della Società ECO WASTE S.r.l.;

- VISTA la nota prot. n. 53676 del 16/12/2015 con la quale questo Dipartimento trasmette copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008, sopra richiamate;
- VISTA la nota assunta al protocollo di questo Dipartimento al n. 53846 del 17/12/2015 con la quale la Società ECO WASTE S.r.l. dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta per intero il contenuto;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che con nota prot. n. 41488 del 01/10/2015 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva alla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo al Prefetto di Palermo l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs n.159/2011 sulla Società in questione;
- VISTA la nota prot. n.49173 del 20/05/2015 con la quale la Prefettura di Palermo dispone l'iscrizione della Società Eco Waste S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso ;
- VISTO il Patto di integrità allegato al presente provvedimento;
- DARE ATTO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia, e delle prescrizioni dettate dagli Enti nel corso delle conferenze ; di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (A.R.T.A. - Dipartimento dell'Ambiente Servizio 7 – Pareri Ambientali -); di poter procedere pertanto, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell'autorizzazione alla dalla Società ECO WASTE S.r.l. con sede legale in Via Marchese Ugo,74 - Palermo per la realizzazione e la gestione di un impianto di compostaggio di sottoprodotti organici, con produzione di ammendante compostato misto e recupero energetico del biogas attraverso l'integrazione di fasi di trattamento aerobico del materiale organico con una fase di trattamento anaerobica che consente di migliorare le prestazioni ambientali ed energetiche del processo, da realizzare nel sito ubicato nel Comune di Custonaci (TP), lotto n. 5 del Piano degli Insediamenti Produttivi dell'Area

Industriale (Zona Industriale D2) di Contrada "Corvo - Pignatello - Piano Alastre", foglio di mappa n. 45, particelle 122-124-126-128-133. Resta esclusa dal presente decreto l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica e della sua immissione in rete in quanto di competenza di altra Amministrazione;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii..

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. è approvato il progetto, per un impianto di compostaggio, con trattamento aerobico ed anaerobico e recupero energetico del biogas, sito in Contrada "Corvo - Pignatello - Piano Alastre" nel Comune di Custonaci (TP) - foglio di mappa n. 45, particelle 122-124-126-128-133, lotto n. 5 del Piano degli Insediamenti Produttivi dell'Area Industriale (Zona Industriale D2), proposto dalla Società ECO WASTE S.r.l. con sede legale in Via Marchese Ugo,74 - Palermo e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per svolgere le operazioni R1,R3 ed R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con esclusione della produzione di energia elettrica e della sua immissione in rete.

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

Sono ammessi in impianto, per svolgere l'operazione R3 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, i seguenti rifiuti:

Codici CER	Descrizione
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti
03 03 01	scarti di cortecchia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (<i>green liquor</i>)
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 03	imballaggi in legno
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
20 01 01	carta e cartone
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03 02	rifiuti dei mercati

Sono ammessi in impianto, per svolgere l'operazione R3 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, con funzionale attività di messa in riserva R13, i seguenti rifiuti:

20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03 02	rifiuti dei mercati

ART. 3

L'operazione R1 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, è autorizzata sul biogas prodotto durante la fase di trattamento anaerobico dei rifiuti, fatte salve le competenze autorizzative di altri Enti per la produzione di energia elettrica.

L'operazione D15 di cui all'allegato "B" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, è autorizzata sui sovralli CER 191212 prodotti nell'impianto.

ART. 4

I limiti alle emissioni in atmosfera, derivanti dall'utilizzo dell'impianto, sono quelli fissati con parere reso con nota prot. 26937 del 09/06/2015, dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 2 - Tutela dell'Inquinamento Atmosferico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La Società è tenuta al rispetto delle prescrizioni e dei limiti alle emissioni in atmosfera previsti dal citato parere.

ART. 5

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel rispetto della normativa ambientale. Dovranno inoltre essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:



1. la potenzialità massima annua autorizzata è di 3.069,00 ton/anno;
la potenzialità max giornaliera autorizzata non può superare le 10 tonnellate;
la quantità giornaliera ammessa al trattamento è comprensiva degli scarti utilizzati in testa al processo e dei materiali eventualmente acquistati per integrare la miscela di partenza del processo di compostaggio;
2. per l'attività di compostaggio (R3) dei rifiuti dovranno essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni a tal fine previste dal punto 16 dell'All. 1 suballegato 1 del DM 05/02/98 e ss.mm. ii., nonché le condizioni e prescrizioni relative alla messa in riserva (R13);
3. i rifiuti classificati con il codice generico xx.xx.99 potranno essere accettati in impianto solo se opportunamente descritti e accompagnati da certificazione analitica che dimostri la compatibilità con il ciclo di trattamento proposto;
4. le diverse tipologie dei rifiuti in ingresso e i materiali maturati dovranno essere depositati separatamente gli uni dagli altri, in cumuli sempre coperti con teli o sotto tettoie;
5. le aree destinate alla movimentazione, allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti dovranno essere adeguatamente pavimentate;
6. non sono ammessi in impianto rifiuti allo stato liquido; i rifiuti costituiti da fanghi possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza che deve comunque possedere, ad inizio processo, una umidità compresa tra il 45 % e il 65% e un rapporto C/N compreso tra 20 e 30;
7. i rifiuti CER 100101, 100102, 100103 sono ammessi in impianto a condizione che provengano da impianti di combustione di biomassa;
8. dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti dovrà risultare materiale compostato di qualità con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dalle norme sugli ammendanti (Dlgs 217/06);
9. il compost prodotto dovrà avere le caratteristiche previste nelle norme tecniche di cui all'allegato 2, punto 5 (ammendante compostato misto) al D.lgs 75/2010;
10. l'area di vagliatura finale del compost deve essere ubicata in area distinta rispetto alle aree di maturazione dei rifiuti;
11. la durata del processo non deve essere inferiore ai novanta giorni, a partire dalla fase di prima ossidazione aerobica. Ogni ciclo di trattamento deve essere identificato mediante idonea tabella che riporti i rifiuti costituenti la miscela iniziale, la data di inizio del processo e i parametri indicativi della qualità del processo;
12. la ditta dovrà applicare procedure documentate per l'identificazione dei singoli lotti di produzione del compost;
13. nei riguardi dei valloni e dei corsi d'acqua dovranno essere rispettate le distanze di cui agli artt.93 e seguenti del R.D. n.523 del 25/07/1904;
14. ad avvenuta realizzazione dell'impianto produttivo, la Ditta dovrà provvedere alla verifica strumentale per la dimostrazione del rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali relative all'impatto acustico ed elettromagnetico;
15. la Ditta è tenuta al rispetto degli adempimenti previsti dal Dlgs 28/2011 per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
16. per la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori;
17. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto e tale da garantire l'assenza di odori molesti;
18. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
19. deve essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, nonché il rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
20. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
21. la Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

22. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto devono essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
23. prima dell'inizio dell'attività la ditta dovrà effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08;
24. l'utilizzo di vasche a tenuta per la raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali e/o di eventuali percolamenti, con successivo conferimento, si può configurare come deposito temporaneo di rifiuti, ai sensi dell'art. 183 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. cui la Ditta deve attenersi;
25. a lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 151/11, dovrà essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata dalla documentazione tecnica prevista dal D.M. 07/08/2012, finalizzata alla visita tecnica di controllo per rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
26. nel caso in cui vi sia la presenza di lavoratori dipendenti, durante l'esercizio dovrà essere assicurata la presenza di addetti antincendio;
27. ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 151/11, dovrà essere tenuto aggiornato e a disposizione per le relative verifiche il registro dei controlli, verifiche e interventi di manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature finalizzati alla sicurezza antincendio;
28. tutti i manufatti devono essere adeguati e realizzati in conformità a quanto dettato dalle norme di attuazione del piano degli insediamenti produttivi autorizzati dalla SS.BB.CC con parere n.1530 del 14/04/2006;
29. il progetto di sistemazione a verde dovrà tenere conto della piantumazione di alberi d'alto fusto, comprese nelle norme di attuazione del piano paesistico Ambito 1, al fine di schermare tutti gli impianti prospicienti la strada;
30. al fine di scongiurare le interferenze tra presenza umana ed attività produttive andrà posta particolare attenzione al controllo semestrale delle emissioni convogliate, nonché al controllo annuale della qualità dell'aria e degli odori presso i punti individuati lungo il perimetro dell'area che ospiterà l'impianto (Tavola T16);
31. il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) dovrà riportare, non appena individuati, i nominativi dei responsabili dell'attuazione del Piano e del Monitoraggio ed il referente per il gestore; gli stessi nominativi andranno comunicati agli Enti competenti. Il PMC dovrà riportare una tabella relativa ai rifiuti in ingresso e relativi codici CER autorizzati ed una relativa ai rifiuti in uscita. Andrà specificato, anche all'interno del PMC, il destino che seguirà l'acqua derivante dalla fase di lavaggio dello scrubber. Il PMC nella sua versione definitiva, approvata dall'ARPA S.T. di Trapani, dovrà essere trasmesso all'Autorità competente ed agli Organi deputati al controllo;
32. il percolato prodotto all'interno del processo di "lavorazione" dovrà essere gestito come rifiuto e smaltito in quanto tale a mezzo di ditte autorizzate;
33. nell'ambito del monitoraggio che la ditta effettuerà a carico delle acque di scarico e della matrice "suolo", andranno indagati anche gli "idrocarburi totali" ;
34. per quanto concerne il convogliamento delle emissioni derivanti dalla lavorazione al chiuso con avvio al biofiltro, nonché per il contenimento delle emissioni diffuse, si rimanda all'autorizzazione di competenza del Servizio 2 – Tutela dell'inquinamento atmosferico, anche in termini di modalità di prelievo e frequenza degli inquinanti emessi. La ditta dovrà comunque adottare tutte le migliori tecnologie di settore e le precauzioni al fine del contenimento delle emissioni diffuse, nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto e carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, così come prescritto dall'allegato V parte V del D. Lgs. 152/06. I punti di emissione, dovranno essere conformi alle Norme UNI di riferimento ed alla normativa di settore, anche in termini di accessibilità in sicurezza ai suddetti punti. Infine, la Ditta dovrà effettuare la corretta manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento per evitare il generarsi di inquinanti aereodispersi;
35. durante la fase di contenimento, al fine di scongiurare impatti relativi agli odori, dovrà essere evitato lo stazionamento dei mezzi carichi di rifiuti in entrata presso l'impianto;
36. per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi andranno seguite le norme tecniche generali per gli impianti di recupero di cui all'allegato 5 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/02/98 e ss.mm.ii.;
37. in fase d'esercizio la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nella versione definitiva del P.M.C. validato da ARPA S.T. di Trapani. Il P.M.C. dovrà essere adeguato ogniqualvolta siano effettuate modifiche, anche non significative, al ciclo di gestione dei rifiuti che comportano una variazione dei parametri da monitorare. Tali variazioni dovranno comunque essere sottoposte a validazione;

38. anche se non espressamente riportati nel presente articolo, sono fatti salvi i pareri e le relative prescrizioni dettati dagli Enti coinvolti in conferenza, citati in premessa, purchè non in contrasto con il presente provvedimento

ART. 6

Le opere relative alla sezione di recupero del biogas prodotto dal processo di digestione anaerobica per la produzione di energia, comprese le opere di connessione per la cessione dell'energia elettrica in rete, dovranno essere oggetto di procedura autorizzativa autonoma ai sensi del D.Lgs 387/2003.

ART. 7

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

ART. 8

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Custonaci (TP), alla Provincia Regionale di Trapani, oggi Libero Consorzio ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione deve essere allegata una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

ART. 9

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni.
- Contratto con Ditta specializzata per lo smaltimento dei reflui .

ART. 10

Quando a seguito di controlli sull'impianto e sulla gestione, questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi, ivi comprese quelle relative alla esecutività del progetto e quelle relative alle autorizzazioni e/o concessioni edilizie.

Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 11

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 12

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 13

La Provincia Regionale di Trapani, oggi Libero Consorzio effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi del Dipartimento A.R.P.A.- Struttura territoriale di Trapani.

ART. 14

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 15

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché venga pubblicato per estratto.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Custonaci (TP), Provincia Regionale di Trapani oggi Libero Consorzio, Comando Provinciale della Guardia di Finanza, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti) A.R.P.A. S.T. di Trapani, D.R.A.R.- Servizio 5- Osservatorio sui Rifiuti- Ispettorato, Prefettura di Trapani.

Palermo, li 14 GEN. 2016

Il Funzionario Direttivo

(Geom. A. D'Asaro)

[Handwritten signature]

Il Dirigente U.O. 1

(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)

[Handwritten signature]



Il Dirigente

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Dott. Antonio Parolla)

[Handwritten signature]



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

Servizio 2 "Tutela dall'Inquinamento Atmosferico"
tel.091/7077886 fax 091/777834
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

Assegnata a:	Sto
R.P.:	Colo 15/06/15 K
Data (art.2 comma2 L.R. 5/2011):	11.06.15

Palermo, prot. n. _ 26937_ del _09/06/2015_

- Rif. nota prot. n. ___ del _____

OGGETTO: ECO WASTE S.r.l. – Parere di competenza relativo alle emissioni in atmosfera per il rilascio dell'Autorizzazione Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio di sottoprodotti organici con recupero energetico del biogas attraverso processi di digestione anaerobica e cogenerazione in C.da "Corvo-Pignatello-Piano Alastre", lotto n.5 del Piano degli insediamenti Produttivi dell'Area Industriale (Zona Industriale D2), foglio di mappa n.45, particelle 122-124-126-128-133, nel territorio del Comune di Custonaci (TP).

Anticipata via fax al n.091-524870

Regione Siciliana A



DIP. ACQUA E RIFIUTI
Nr.0025870 Del 12/06/2015
Cl. # S7

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 7 - Autorizzazioni
Viale Campania, 36a
90144 PALERMO

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;

Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

Visto il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt.31 e 33 del D.Lgs. 22/1997" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., secondo il quale i piani e i programmi di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell'aria,

Visto l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell'elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all'art. 271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali fissa sul territorio regionale i seguenti valori limite massimi di emissione:

a) per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale:

polveri totali (PTS): 20 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h)

b) per le altre aree:

polveri totali (PTS): 40 mg/ Nm3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h);

Pag. 1 di 6

R. responsabile procedimento _____

(Se non compilato il Dirigente proposto alla struttura organizzativa)

Piazza A. Petrucci, Stanza 19 - tel.091 - 7077886

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 15.00 -

U.R.P. tel. 091 7077130 - 3704383/98 - urp.ambiente@regione.sicilia.it

Visto il D.D.G. n. 92 del 21/02/08 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Semplificazione delle procedure amministrative ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/03 ed all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);

Considerato che, ai sensi dell'art.1 del suddetto D.D.G. n. 92 del 21/02/08, per gli impianti assoggettati al regime di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento Regionale Ambiente;

Vista l'O.C. 29/05/2002 con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella Regione Sicilia ha emanato le "Linee guida per la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti di compostaggio";

Vista l'Ordinanza Presidente della Regione Sicilia n. 6 del 30/09/2014;

Vista la nota del Presidente della Regione Sicilia n. 14023 del 7/10/2014 che dispone che le istruttorie dei procedimenti relativi agli impianti di trattamento meccanico-biologico e degli impianti di compostaggio connesso al ciclo integrato dei rifiuti siano espletate con la massima priorità e urgenza;

Visto il D.D.G. n. 214 del 25/03/2013, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con l'individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unità Operative;

Visto il D.D.G. n. 331 del 08/05/2013, con il quale è stato conferito al Dott. Gaetano Capilli l'incarico di dirigente del Servizio 2 - "Tutela dall'inquinamento atmosferico";

Vista la nota del 10/04/2015, prot. A.R.T.A. n. 16859 del 10/04/2015, con la quale la ECO WASTE S.r.l, con riferimento alla richiesta di autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii presentata a codesto Dipartimento, ha trasmesso copia del progetto, costituito da:

- RT01_Relazione Tecnica;
- RT02_Documentazione Fotografica stato di fatto;
- RT03_Piano di Gestione del processo produttivo;
- RT04_Relazione Tecnica Tecnologie di Compostaggio;
- RT05 Relazione Tecnica Trattamento di depurazione dei reflui dell'impianto di compostaggio;
- RT06_Relazione Tecnica Emissioni in Atmosfera;
- RT07_Relazione Tecnica sulle Emissioni Acustiche generate dall'esercizio dell'impianto;
- RT08_Relazione Tecnica previsionale sulla Sicurezza ed Igiene sul lavoro;
- RT09_Relazione Paesaggistica;
- RT12 Piano Economico e Finanziario;
- R'IVF1_Relazione Tecnica ai fini del rilascio del parere di conformità Antincendio;
- R'IVF2_Relazione Tecnica Valutazione preliminare rischio esplosione;
- Relazione Geologica ed Idrogeologica;
- Relazione Sismica;
- Studio di Screening di incidenza ambientale;
- Dichiarazione Geologo assenza opere di captazione;
- TI Inquadramento Territoriale e Vincoli;
- T3 Profilo piano altimetrico - Stato di fatto *ante operam*;
- T4 Profilo piano altimetrico - *Post operam*;
- T5 Layout;
- T6 Pianta - Prospetti - Sezioni - Particolari;
- T7_Particolari impianto;
- T8 Box e Prefabbricati;
- T9 Aree e Volumi di stoccaggio;

- T10_Movimentazione Materiali;
- T11_Rete raccolta percolati;
- T12_Rete raccolta acque Meteoriche;
- T13 Rete Distribuzione Idrica;
- T14 Pianta e Sezione impianto di depurazione - Schema di flusso impianto di depurazione;
- T15 Punti di Emissione in Atmosfera;
- Vf1 Posizione impianto;
- Vf2 Ubicazione Impianto;
- Vf3 Planimetria Antincendio;
- Vf4_Schema Linee Biogas;
- Vf5 Zone ATEX;

Vista la nota del 05/05/2015, prot. A.R.T.A. n. 21286 del 07/05/2015, con la quale la ECO WASTE S.r.l. ha trasmesso le seguenti integrazioni:

- RT05b_Relazione Tecnica Trattamento di depurazione dei reflui dell'impianto di compostaggio; Relazione Geologica Ed Idrogeologica Rev01;
- Tavole di progetto:
 - o T11_Rete raccolta percolati_rev01
 - o T12_Rete raccolta acque Meteoriche_rev01

Preso atto che:

- L'impianto sarà localizzato nel Comune di Custonaci (TP) nel lotto n°5 dell'area industriale di contrada "Corvo - Pignatello - Piano Alastre", i mappali interessati sono identificati al foglio 45 particelle 122 - 124 - 126 - 128 - 133 del N.C.T. dello stesso Comune;
- Lo stabilimento tratterà gli scarti organici provenienti dalle seguenti raccolte differenziate:
 - o Frazioni organiche (umido) da raccolta differenziata (FORSU) presso utenze domestiche c/o selezionate e rifiuti mercatali;
 - o Scarti vegetali dei mercati ortofrutticoli;
 - o Scarti delle lavorazioni di prodotti agricoli;
 - o Scarti della lavorazione del verde ornamentale pubblico e privato (potature, foglie, sfalci erbosi).
- L'impianto è dimensionato per una capacità annua di trattamento complessiva pari a circa 3.069 t/a di una miscela composta da frazione organica dei rifiuti derivante da raccolta differenziata (FORSU) e da rifiuto verde.
- Il processo di produzione di compost si suddivide nelle fasi lavorative di seguito elencate:
 - o ricezione: scarico in capannone su pavimentazione impermeabilizzata dei rifiuti organici da raccolta differenziata (FORD) conferiti all'impianto;
 - o ricezione e collocazione degli strutturanti ligno-cellulosici sotto tettoia, in attesa di condizionamento dimensionale (triturazione);
 - o preparazione della miscela da compostare (miscelazione scarti organici con strutturanti);
 - o biostabilizzazione preliminare in biocella aerobica, per 8 giorni;
 - o biostabilizzazione in biocella anaerobica, per 34+17=51 giorni (valore medio totale che tiene conto del fatto che circa il 50% del materiale che è stato sottoposto al trattamento per 34 giorni viene nuovamente trattato per altri 34 giorni);
 - o biostabilizzazione accelerata in biocella aerobica, per 9 giorni;
 - o maturazione in cumuli dentro al capannone, per 22 giorni;
 - o affinazione finale per vagliatura e ricircolo del sovrvallo come strutturante
 - o utilizzo del Biogas prodotto dal processo di fermentazione per alimentare due cogeneratori da 99 KW di potenza elettrica per la produzione combinata di energia elettrica e calore. L'energia elettrica prodotta è destinata ad autoconsumi; l'eventuale eccedenza verrà immessa in rete. Sarà installato un circuito di recupero termico ad acqua, che garantirà principalmente il riscaldamento dei digestori.
 - o stoccaggio dei sovralli da selezione, se non adatti al riutilizzo come strutturanti;

Pag. 3 di 6

- o deposito del compost di qualità. (Non più rifiuto);
 - Relativamente all'area di movimentazione dei rifiuti ove avviene la triturazione del materiale in entrata, la vagliatura del compost e la maturazione finale del materiale biostabilizzato, è previsto un numero di ricambi d'aria pari a 4 per ora, per cui, essendo il volume interno al fabbricato pari a 6.180 mc, risulta necessario aspirare una portata oraria pari a 24.720 mc/h.
 - In ogni biocella verrà installato un ventilatore da 7.000 Nmc/h, che porta a 14.000 Nmc/h la portata complessiva per le 2 biocelle.
 - Ciascun digestore anaerobico sarà costituito da un modulo parallelepipedo con portellone frontale basculante azionato da pistoni pneumatici, e la cui tenuta al gas è garantita da una guarnizione gonfiabile, avente le seguenti dimensioni:
 - o Larghezza utile max 5,4 metri;
 - o Lunghezza utile max 16,0 metri;
 - o Altezza interna struttura in C.A.
 - il progetto prevede il convogliamento delle emissioni provenienti da n.1 scrubber + n.1 biofiltro (p.e. E1) per l'abbattimento degli odori dell'aria aspirata proveniente dal capannone destinato alla ricezione, alla miscelazione con la frazione lignocellulosica dei rifiuti organici putrescibili, all'alloggiamento delle biocelle e allo stoccaggio del compost in maturazione posta in depressione tramite un sistema di aspirazione che garantisce un numero di ricambi d'aria pari a 3 ricambi/h;
 - il biofiltro è stato dimensionato adottando i seguenti parametri operativi:
 - o Superficie totale biofiltro 140 mq
 - o Altezza strato 1,3 m
 - o Volume totale di biofiltrazione 185 mc
 - Le emissioni dei due cogeneratori da 99 KWe (punti di emissione E2 ed E3) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi del D.lgs. 152/2006, art.272, comma 1, in quanto derivanti da impianto di combustione alimentato a biogas con potenza nominale inferiore a 3 MWt.
 - È prevista infine l'installazione, come impianto di emergenza e sicurezza, di una torcia di combustione, che entra in azione in occasione di guasto o fermata per manutenzione dei gruppi di cogenerazione, ed in caso di temporanea sovrapproduzione di biogas rispetto al volume di progetto; il funzionamento della torcia su base annua potrà raggiungere un tempistica complessiva massima di 760 ore.
- Visto** il 1° comma dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), che prevede l'esclusione dall'autorizzazione ai sensi del Titolo I della Parte V del D.Lgs. n.152/2006 degli impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV alla Parte V anche se eserciti in uno stabilimento in cui siano presenti impianti o attività non inclusi nell'elenco;
- Ritenuto** pertanto di escludere dalla presente autorizzazione le emissioni provenienti n. 2 motori per il recupero energetico del biogas di potenza tecnica inferiore a 3 MW presente nello stabilimento il cui punto di emissione è individuato con la sigla E2 e E3, in quanto rientrante nella tipologia individuata alla Parte I, lett.cc) dell'Allegato IV, alla Parte V del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto** inoltre di potere escludere dalla presente autorizzazione la torcia per la combustione del biogas in caso di emergenza, il cui punto di emissione è individuato con la sigla E4, le cui condizioni operative ($T > 800^{\circ}\text{C}$, Ossigeno libero $> 6\%$, Tempo di permanenza $> 0,3$ s) soddisfano i parametri previsti per le emissioni in atmosfera provenienti dalle torce;
- Ritenuto** che le soluzioni adottate per il trattamento delle arie esauste provenienti dal capannone destinato alla ricezione e alla miscelazione dei rifiuti organici putrescibili e dalle biocelle costituito da n.2 linee dotate di scrubber + biofiltro sono conformi alle linee guida sulle migliori tecnologie disponibili per il contenimento degli odori e delle polveri nelle emissioni in atmosfera adottate con DM 29/01/2007;
- Valutato** di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale nel contesto del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 ter D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii finalizzato a stabilire i limiti e le prescrizioni sulle emissioni in atmosfera degli inquinanti prodotti dall'attività in oggetto;

Fatte salve le competenze di codesto Dipartimento di valutare la conformità da un punto di vista urbanistico del sito individuato in progetto per la realizzazione dell'impianto in parola;

Questo Ufficio,

per quanto premesso, considerato e valutato, esprime, per gli aspetti di competenza, parere favorevole alle emissioni in atmosfera per il rilascio a BCO WASTE S.r.l. della Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per la realizzazione e gestione di un impianto di compostaggio di sottoprodotti organici con recupero energetico del biogas attraverso processi di digestione anaerobica e cogenerazione in C.da "Corvo-Pignatello-Piano Alasiro", lotto n.5 del Piano degli insediamenti Produttivi dell'Area Industriale (Zona Industriale D2), foglio di mappa n.45, particelle 122-124-126-128-133 nel territorio del Comune di Custonaci (TP) nel rispetto dei seguenti limiti e/o prescrizioni:

Limiti alle emissioni

Punto	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinante	Impianti di abbattimento	Limite (mg/Nm ³)
E1	Capannone ricezione + biocelle	19.000	Polveri	Biofiltro +Scrubber	20
			Composti solforati (1)		3,5
			Composti azotati (2)		5
			C.O.V. (3)		50
			Odori (4)		300
(1) come H ₂ S (2) come NH ₃ (3) come Carbonio Organico Totale (4) Unità Odorimetriche Europee per metro cubo di aria (ouE/m ³)					

Prescrizioni

- L'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili.
- I rifiuti organici putrescibili da raccolta differenziata potranno essere stoccati esclusivamente nel previsto capannone confinato e dotato di aspirazione e trattamento dell'aria e comunque non potranno essere stoccati per un periodo superiore a 48 ore, salvo casi eccezionali.
- Il capannone destinato alle fasi di stoccaggio e miscelazione/omogenizzazione del rifiuto organico putrescibile deve essere realizzato in modo da garantire il contenimento delle emissioni odorigene. A tal fine il suddetto capannone dovrà essere tamponato, dotato di apertura di accesso a chiusura automatica.
- I biofiltri dovranno essere dotati di sistemi di monitoraggio in continuo della temperatura, dell'umidità superficiale e del pH, utilizzando sonde appropriate, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni ottimali di funzionamento.
- Per il campionamento delle emissioni dai biofiltri, al fine di ottenere dei dati rappresentativi dell'intera sorgente è necessario effettuare il prelievo con cappa statica avente superficie di base non inferiore a 1 m², di almeno 3 campioni prelevati in punti distribuiti uniformemente sulla superficie emissiva. La concentrazione media è ottenuta come media geometrica delle concentrazioni dei singoli campioni, con la formula seguente:

$$\bar{C} = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n C_i}$$

dove:

\bar{C} = concentrazione media

C_i = concentrazione misurata sulla i-esima superficie parziale.

- Il biogas da avviare al recupero energetico dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
 - Metano min. 30% vol

Pag. 5 di 6

- H₂S max 1.5% vol
- P.C.I. sul tal quale min 12.500 kJ/Nm³

7. I valori limite di emissione fissati dall'autorizzazione rappresentano la massima concentrazione di sostanze che possono essere immesse in atmosfera dall'impianto considerato. I limiti si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, con esclusione dei periodi di avviamento, arresto e guasto. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.
8. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) l'Autorità Competente al rilascio dell'AIA e le autorità competenti al controllo, la Provincia Regionale (oggi Libero Consorzio) e la S.T. A.R.P.A. competenti per territorio, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la loro risoluzione e la relativa tempistica di attuazione. Dovrà inoltre annotata su un apposito registro riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.
9. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate, devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli della vigente normativa tecnica di settore.
10. Le operazioni di manutenzione e gestione dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli impianti.
11. Per quanto riguarda i controlli (tipologia, frequenza e modalità operative) e la verifica della conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni previste dall'autorizzazione unica si dovrà fare riferimento al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC) elaborato dal gestore dell'impianto. Dovranno essere effettuati controlli periodici, con cadenza almeno semestrale, degli inquinanti per i quali sono stati fissati i limiti e che non sono soggetti a controlli in continuo. In fase attuativa dovrà essere prodotta idonea documentazione per definire i controlli, le misure e le stime necessari a dimostrare la conformità delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto alle condizioni dell'autorizzazione. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel D.M. 25/08/2000, nell'Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e nella vigente normativa tecnica di settore.
12. Gli Organi di controllo, Provincia Regionale, alla S.T. ARPA Provinciale, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto.
13. Il gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Provincia Regionale, alla S.T. ARPA Provinciale) competenti per territorio sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse, e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.
14. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Per l'espletamento delle attività di competenza di questa e di altre amministrazioni, ed in particolare per quanto riguarda gli adempimenti in materia di gestione della qualità dell'aria e di controlli alle emissioni, si ritiene necessario che venga notificata copia del provvedimento di autorizzazione finale, oltre che allo scrivente Servizio, ai seguenti Enti e/o Amministrazioni competenti per territorio:

- Provincia Regionale di Trapani;
- Struttura Territoriale Arpa di Trapani.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Gaetano Capilli)

Pag. 6 di 6